



SERVIZIO
SANITARIO
REGIONALE



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



Dipartimento Tutela della Salute
e Politiche Sanitarie

REGIONE CALABRIA

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 297 DEL
26 MAG. 2021

Oggetto: MODIFICA EX ART. 106 COMMA 1 LETT C) AL CONTRATTO DI APPALTO
REP. N° 33/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI "RISTORAZIONE DEI
DEGENTI DEL PRESIDIO OSPEDALIERO SAN GIOVANNI DI DIO DI CROTONE".
PERIODO EMERGENZIALE COVID-19 - PROROGA STATO DI EMERGENZA AI
31.07.2021.

Il Commissario Straordinario, Dr. Domenico Sperli, nominato con DCA n. 6 del
08.01.2021, adotta la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in
oggetto assistito dal Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico -Amministrativi

STRUTTURA PROPONENTE : U.O.C. Provveditorato, Economato e Gestione Logistica

Vista la dichiarazione di regolarità tecnico-procedurale e legittimità dell'atto resa dal
Responsabile del Procedimento designato nonché dal Direttore dell'U.O.C.
Provveditorato, Economato e Gestione Logistica, si propone al Commissario
Straordinario l'adozione del presente atto

Il Responsabile del Procedimento

Sig. Giuseppe Basile

Il Direttore F.F. U.O.C. P.E.G.L.

Arch. Francesco Bennardo

Visto del Direttore del Dipartimento Servizi Tecnico-Amministrativi

Il Direttore Dipartimento
Dott. Giuseppe Fico

Premesso

Che con determina n. 1054 del 05.12.2012 questa Azienda ha investito la Sua della Regione Calabria per l'espletamento della procedura di gara del servizio Ristorazione dell'Ospedale san Giovanni di Dio di Crotone per una durata di anni 5;

che Con determina n. 1638 del 22.12.2015, questa Azienda ha preso atto dell'avvenuta che aggiudicazione, giusto decreto della Regione Calabria n. 10959 del 13.10.2015;

che in data 22.02.2016 è stato stipulato contratto n. rep. 33/2016 con la ditta aggiudicataria il RTI CNS COSORZIO NAZIONALE SERVIZI SC/MEDITERRANEA;

che con determina n. 117 del 26.01.2021 è stata concessa una proroga tecnica e comunque non oltre l'aggiudicazione della gara regionale che è in programmazione;

che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, a seguito della dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale è stata dichiarata l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale, è stato dichiarato per sei mesi lo stato di emergenza sanitaria sul territorio nazionale;

che con Ordinanza contingibile ed urgente n. 1 del Ministero della Salute in data 23 febbraio 2020

che sono state introdotte dal Governo le diverse disposizioni per far fronte all'emergenza sanitaria

"COVID - 19";

che con il D.P.C.M. 11 marzo 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio

2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, è stata disposta anche la sospensione delle attività dei servizi di

ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

che con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", in particolare l'Allegato 12, si è stabilito che gli operatori

economici sono tenuti ad adottare ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio da COVID-19 il "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020;

che con il DPCM 18 ottobre 2020 e il DPCM 24 ottobre 2020 sono state introdotte ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19;

che con la delibera n. 540 del 1 luglio 2020 e Delibera n. 1022 del 25.11.2020, l'Anac ha ribadito che "l'obbligo di applicare le misure di cui al "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l'intero Paese, costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso ad una variante in corso d'opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti pubblici;

vista la Corte dei conti, Sez. Emilia-Romagna, deliberazione n. 20/2021, premesso un richiamo in generale alle norme di sostegno al trasporto scolastico per i minori ricavi del servizio a causa del diffondersi dell'epidemia, indica il perimetro normativo di riferimento, costituito dall'art. 106 del d.lgs. 50 del 2016 comma 1 lett. c), per la revisione del contratto di appalto per i maggiori costi derivanti dalle attività aggiuntive di igienizzazione richieste dalle normative di prevenzione della diffusione dell'infezione da COVID. In particolare, assume rilievo il comma 1 lett. c) per cui i contratti di appalto possono essere modificati "ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto.

Sull'applicabilità della norma ai contratti di erogazione di servizi – in particolare di servizi di noleggio, sanificazione e sterilizzazione dei dispositivi tessili e medici utilizzati in strutture ospedaliere nonché servizi di ristorazione – soggetti a un grave squilibrio economico a causa dell'emergenza sanitaria, si è pronunciata l'ANAC in due occasioni (delibera n. 540 del 1° luglio 2020 e del. n. 1022 del 25 novembre 2020), che ha affermato che "l'obbligo di applicare le misure di cui al richiamato Protocollo del 24 aprile 2020 nonché la richiesta di prestazioni ulteriori per far fronte alla particolare situazione di emergenza che sta interessando l'intero Paese costituisce presupposto idoneo a giustificare il ricorso a una variante in corso d'opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c), del Codice dei contratti pubblici. Ai fini della corretta definizione dell'oggetto della variante, è necessaria un'accurata verifica dell'impatto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio da COVID-19 sullo svolgimento della prestazione oggetto di affidamento, in particolare in termini di oneri aziendali per la sicurezza, nonché delle modifiche in termini di quantità e di modalità di erogazione dei servizi richieste dalla stazione appaltante ai fini del rispetto delle predette misure di prevenzione e contenimento. La modifica delle modalità organizzative per la prestazione del servizio non costituisce, nel caso di specie, alterazione della natura generale del contratto";

PRESO ATTO CHE la pandemia ha determinato un grave squilibrio economico nei rapporti contrattuali in essere aventi ad oggetto l'erogazione di servizi di ristorazione in favore di enti pubblici;

ATTESO che: l'evolvere dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 ha comportato per il settore della ristorazione collettiva modifiche in termini di quantità di servizi erogati e di modalità di erogazione dei servizi stessi;

VISTA la nota indirizzata alla SUA della Regione Calabria e assunta al protocollo di questo Ente con n. prot. 378800 del 19.11.2020, contenente la richiesta da parte dell'Angem Associazione Nazionale delle aziende di ristorazione di *"procedere alle modifiche contrattuali ex art. 106 del D.lgs 50/2016 al fine di ristabilire le condizioni di equilibrio per i maggiori costi dovuti a causa del Covid-19"*;

VISTA la nota prot. 51596 del 14.12.2020 a firma del Direttore dell'U.O.C. Provveditorato e del Direttore Amministrativo con cui veniva richiesto al Consorzio CNS *"di voler comunicare la riorganizzazione complessiva del servizio strutturale ed organizzativa effettuata e se questo avesse comportato una eventuale rimodulazione del servizio in oggetto, con conseguenti maggiori costi sostenuti in ragione*

dell'emergenza";

VISTO il riscontro da parte della ditta Co.Se.C PROT. inviata con pec in data 02.03.2021, con l'indicazione dei maggiori oneri sostenuti;

PRESO ATTO che il RUP ritiene congruo il prezzo dei maggiori oneri sostenuti dalla Ditta e in maniera analitica si riporta l'incidenza di ogni maggiore onere :

INCIDENZA DEI COSTI A PASTO per giornata alimentare:

Sanificazione extra dei locali: € 0,02;

Utilizzo extra di materiale a perdere per ristorazione degenti, acquisto attrezzature: € 0,21;

Costi variabili e diretti, maggiore incidenza del costo a pasto delle manutenzioni, dei trasporti: € 0,02;

Maggiori costi prodotti per la sanificazione: € 0,02;

Maggior costo personale per lo sporzionamento e sanificazione prima e dopo il pasto: € 0,40 ;

Costi DPI non previsti nel contratto (mascherine - guanti - camici - visiera di protezioni- gel sanificante mani): € 0,03

TOTALE MAGGIOR COSTI SOSTENUTI COVID 19= € 0,70

IL TOTALE DI EURO 0,70 A GIORNATA ALIMENTARE E' COSI' SUDDIVISO :

Colazione aumento di euro cadauna € 0,10 €

Pranzo aumento di euro cadauno € 0,30 €

Cene aumento di euro cadauna €0,30

e pertanto propone la variante in corso d'opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c), del codice dei contratti pubblici, verificato che la modifica delle modalità organizzative per la prestazione del servizio non costituisce, nel caso di specie, alterazione della natura generale del contratto;

CONSIDERATO che con D.L. n°2 del 14 gennaio 2021 il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato d'emergenza a seguito dell'emergenza sanitaria Covid-19 in atto nel nostro Paese dal 31 gennaio 2021 alla data del 30 aprile 2021;

con Decreto Legge 22 aprile 2021, n. 52 (c.d. Decreto Riaperture) recante "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle

esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19" è stata disposta la proroga dello stato di emergenza al 31 luglio 2021 (art. 10, comma 1) e i termini a esso correlati come espressamente indicati nell'Allegato 2 al Decreto (art. 11);

RITENUTO, pertanto, estendere l'efficacia della variante contrattuale fino alla data del 31 luglio 2021 fine stato di emergenza;

prevedere che tali effetti vengano protratti automaticamente in caso di ulteriore proroga dello stato di emergenza deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19 nel nostro Paese;

VISTO Il Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. e, in particolare, l'articolo 106, comma 1, lettera c), che consente la modifica dei contratti nel caso in cui «la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. [...]». Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di Autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti»;

il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2020 (Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19), e, in particolare, l'Allegato 12 relativo al "Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" del 24 aprile 2020, che gli operatori economici sono tenuti ad adottare ai fini della prevenzione e del contenimento del contagio da COVID-19;

la delibera Anac n. 540 del 1 luglio 2020 e Delibera Anac n. 1022 del 25.11.2020;

PROPONE

Per quanto in narrativa, che qui si intende integralmente ripetuto e confermato di :

1. DI APPROVARE la variante in corso d'opera per circostanze impreviste e imprevedibili ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) D.Lgs 50/2016 del "Servizio Ristorazione Presidio Ospedaliero San Giovanni di Dio" secondo i costi di incidenza per come di seguito specificato:

INCIDENZA DEI COSTI A PASTO per giornata alimentare:

Sanificazione extra dei locali: € 0,02;

Utilizzo extra di materiale a perdere per ristorazione degenti, acquisto attrezzature: € 0,21;

Costi variabili e diretti, maggiore incidenza del costo a pasto delle manutenzioni, dei trasporti: € 0,02;

Maggiori costi prodotti per la sanificazione: € 0,02;

Maggior costo personale per lo sporzionamento e sanificazione prima e dopo il pasto: € 0,40 ;

Costi DPI non previsti nel contratto (mascherine - guanti - camici - visiera di protezioni- gel sanificante mani): € 0,03

TOTALE MAGGIOR COSTI SOSTENUTI COVID 19= € 0,70

IL TOTALE DI EURO 0,70 A GIORNATA ALIMENTARE E' COSI' SUDDIVISO :

Colazione aumento di euro cadauna € 0,10 €

Pranzo aumento di euro cadauno € 0,30 €

Cene aumento di euro cadauna €0,30

2. ESTENDERE l'efficacia della variante contrattuale fino alla data del 31 luglio 2021 fine stato di emergenza;
3. PREVEDERE che tali effetti vengano protratti automaticamente in caso di ulteriore proroga dello stato di emergenza deliberato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri nell'ambito dell'emergenza sanitaria Covid-19 nel nostro Paese;
4. DI TRASMETTERE il presente atto agli uffici competenti per gli adempimenti conseguenziali;
5. DI DARE ATTO che il predetto provvedimento sarà pubblicato nell'Albo Pretorio online e nel sito internet dell'Asp di Crotone;

Con il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito integralmente riportata e trascritta.

Visti i pareri favorevoli espressi dal Direttore Amministrativo e dal Direttore

Sanitario

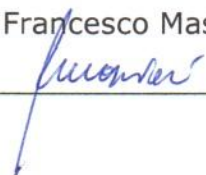
Ritenuto di condividerne il contenuto.

DELIBERA

di approvare la superiore proposta che qui s'intende integralmente riportata e trascritta per come sopra formulata dal Direttore della struttura proponente.

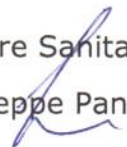
Il Direttore Amministrativo

Avv. Francesco Masciari



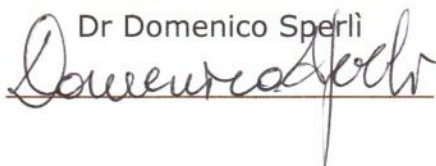
Il Direttore Sanitario

Dr. Giuseppe Panella



Il Commissario Straordinario

Dr Domenico Sperli



UFFICIO AFFARI GENERALI
SEGRETERIA GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente delibera è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo
pretorio dell'Azienda in data **26 MAG. 2021** con protocollo n.

072

Il Responsabile del procedimento

.....



Il Direttore U.O.C.
Affari Generali e Legali
Dr.ssa Anna Giordano

